

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6174 del 29/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via STRADA STATALE 12 NORD n. 86, richiesta dalla ditta SORIN GROUP ITALIA SRL per l'attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n.162/2025 Prat. Sinadoc n.12680/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6425 del 29/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via STRADA STATALE 12 NORD n. 86, richiesta dalla ditta SORIN GROUP ITALIA SRL per l'attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n.162/2025

Prat. Sinadoc n.12680/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.1132 del 27/02/2024 e rilasciata dal SUAP il 04/03/2024;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 21/03/2025 (protocollo SUAP n.11893) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.56461 del 25/03/2025 dalla ditta **SORIN GROUP ITALIA SRL** (P.IVA. 02109510368), con sede legale via Cialdini n. 16, Milano, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici svolta presso lo stabilimento ubicato in **via STRADA STATALE 12 NORD n. 86** Comune di **MIRANDOLA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 64760 del 04/04/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Gestore SII;
- in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 95323 del 23/05/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Mirandola AIMAG SPA, protocollo n. 1899 del 17/04/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.73301 del 17/04/2025;

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 184926 del 20/10/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **SORIN GROUP ITALIA SRL** (P.IVA. 02109510368) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MIRANDOLA (MO)**, via **STRADA STATALE 12 NORD n. 86**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Mirandola

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma

- 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
- **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2024-1132 del 27/02/2024, pertanto con **validità fino al 04/03/2039**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 12680/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SORIN GROUP ITALIA SRL**, presso lo stabilimento sito in **via STRADA STATALE 12 NORD n. 86** a **MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici.

La ditta è in possesso dell'AUA Det. n. 1132 del 27/02/24, i cui Allegati, che ne sono parte integrante, sono relativi alle matrici: "Aria", "Acqua" e "Rumore".

Con la presente, specificatamente in merito agli scarichi idrici, l'istante chiede il Rinnovo della succitata Determina.

Rispetto a quanto recepito con l'autorizzazione vigente, si comunica la costruzione di una quarta linea di estrusione, analoga a quelle esistenti, presso l'edificio n. 16, e l'installazione di un secondo addolcitore per la produzione di acqua di processo, installato nel vano tecnico al piano terra.

Pertanto, gli scarichi che si vanno a configurare sono:

- l'acqua proveniente dalle vasche di raffreddamento del filamento plastico si dichiara essere priva di inquinanti, se non in tracce, rilasciate dal materiale estruso con cui viene a contatto;
- gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di addolcimento dell'acqua viene dichiarato essere caratterizzati dalla presenza di cloruri e sali, generati dall'acqua salmastra (una soluzione satura di NaCl) utilizzata per il contro lavaggio e dalla rigenerazione delle resine a scambio cationico;
- per lo scarico della condensa, generata dall'impianto aria compressa, è installato un separatore olio condensa adeguatamente dimensionato;
- lo scarico della macchina di collaudo (leak test), cui ci si aspetta l'eventuale presenza di tracce rilasciate dal materiale plastico con cui viene a contatto.

Qualitativamente si dichiara sia possibile prevedere che la tipologia dello scarico non contenga inquinanti che superino i limiti di concentrazione previsti dalle norme vigenti, eccetto per lo scarico proveniente dagli impianti di trattamento di acqua per cui si chiede deroga al limite di legge, come già previsto nell'attuale autorizzazione: Cloruri : 6000 mg/l.

La linea di reflui industriali confluisce allo scarico n. 11 della pubblica fognatura, attraverso la linea delle acque nere, previa passaggio nel pozzetto di campionamento PC11.

Si stima in un massimo 822 mc/anno gli scarichi generati e inviati al punto di allacciamento alla pubblica fognatura n. 11.

Presso lo stabilimento in oggetto, si riepilogano i 4 pozzetti d'ispezione e controllo individuati come di seguito:

- a) pozzetto identificativo n. 3, avente coordinate: x 663449 - y 973995, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui ai pozzetti PC1, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9 e PC10 provenienti dai reparti estrusione, semilavorati, macchine collaudo in acqua, stampaggio e laboratorio coating;
- b) pozzetto identificativo n. 5, avente coordinate: x 663432 - y 973900, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui ai pozzetti PC2 e PC2 bis provenienti dai reparti lamierini, dipping ed impianti di osmosi e trigenerazione;
- c) pozzetto identificativo n. 7, avente coordinate: x 663371 - y 973843, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui ai pozzetti PC3 e PC4 provenienti dai reparti di ricerca - sviluppo e dipping prototipi;
- d) pozzetto identificativo n. 11, avente coordinate: x 663154 - y 973953, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui al pozzetto PC11 proveniente dal reparto fibra (produzione di filamenti plastici).

Le acque reflue afferenti ai punti di scarico n. 3, 5, 7 e 11, sono classificate come “*acque reflue industriali*”, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR n. 1053/2003.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 1132 del 27/02/24;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA e acquisito agli atti di Arpae con prot. n. 73301 del 17/04/2025, che mantiene **inalterate le disposizioni e le prescrizioni contenute le precedente parere alla base della Determina in vigore, oggetto della presente;**
- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, prot. n. 184926 del 20/10/25.

In particolare, il Presidio Territoriale Arpae di Carpi ha espresso il parere favorevole condizionato di cui si riporta, sinteticamente, nel seguito l'istruttoria.

La ditta dichiara che il nuovo fabbricato produttivo sul lato ovest del confine di proprietà, che al momento è occupato da n. 3 linee di produzione di filamenti plastici mediante estrusione, verrà equipaggiato con una ulteriore linea di estrusione per un totale di n. 4. In conseguenza dell'installazione della nuova linea di estrusione, verrà installato un altro addolcitore di acqua che verrà posizionato nel vano tecnico al piano terra del fabbricato. Il processo produttivo prevede che il filamento plastico venga estruso poi raffreddato, facendolo scorrere all'interno di una vasca riempita con circa 200 litri di acqua addolcita e osmotizzata. Come detto, saranno installate n. 4 linee produttive che saranno in grado di produrre fino a 11.000 bobine/anno di filamento, operando su n. 3 turni di lavoro.

Per evitare la concentrazione di possibili inquinanti sul filamento, l'acqua delle 4 vasche sarà sostituita fino a 2 volte a settimana; si prevede pertanto un consumo annuale stimato di 70,4 mc.

L'acqua impiegata deve essere addolcita e osmotizzata; l'addolcimento e l'osmosi prevedono la rigenerazione delle resine a scambio ionico tramite il contro lavaggio con una soluzione di NaCl ed il lavaggio periodico delle membrane osmotiche; questi lavaggi generano uno scarico idrico discontinuo. La Ditta stima una produzione annuale di reflui dal suddetto processo pari a circa 748 mc.

Si prevede poi uno “scarico di condensa”, discontinuo, proveniente dai dispositivi di scarico della condensa stessa contenuta nell'aria compressa utilizzata nei processi produttivi. La ditta provvederà ad installare un separatore di olio di condensa, dotato di filtrazione a 2 stadi, in grado di assorbire i contaminanti eventualmente presenti (equipaggiato con un indicatore elettronico che avvisa l'utente quando l'elemento filtrante necessita di essere sostituito e smaltito come rifiuto). La Ditta stima una produzione annuale di reflui dal suddetto processo pari a circa 0,3 mc.

Infine rimane una vasca d'acqua (priva di agenti chimici) per eseguire il cosiddetto “leak test”, ovvero un test pneumatico per rilevare fori nella fibra. La Ditta prevede di vuotare la vasca dove viene eseguito il test (vasca che avrà una capacità massima pari a 80 litri) all'incirca 1 volta a settimana e quindi, si stima una produzione annuale di reflui dal suddetto processo pari a circa 3,5 mc.

In definitiva viene previsto uno scarico totale annuale, originato dalla modifica, pari a circa 822 mc.

Per quanto concerne la qualità dei reflui, viene dichiarato che le “nuove” acque di scarico industriali provengono dal medesimo processo produttivo di quelle esistenti e che sono prive di sostanze pericolose, pertanto si ritiene possibile installare un unico pozzetto di campionamento, che sarà, denominato PC11, in grado di intercettare e permettere il campionamento delle acque reflue aziendali prima del loro mescolamento con le acque nere (domestiche) aziendali. La fognatura mista risulterà collegata alla fognatura comunale con il punto di allacciamento denominato “ALLACCIAMENTO N.11”, mentre le acque meteoriche provenienti dal piazzale e dalla copertura verranno fatte confluire nel pozzetto “ALLACCIAMENTO N.10” (esistente), attraverso la rete aziendale che raccoglie le acque meteoriche provenienti dal magazzino prodotti finiti.

Riassumendo, abbiamo rilevato che la ditta allestirà una nuova linea di estrusione con relativi equipaggiamenti (addolcitore e osmosi). Da tale operazione, origineranno dei reflui industriali qualitativamente analoghi a quelli già autorizzati e quantitativamente stimati in 822 mc/anno. Vista l'esigua quantità rispetto al massimo autorizzato di 140.000 mc/anno, non viene chiesta dalla Ditta una modifica del suddetto limite.

- **Visto** quanto riscontrato nella documentazione e planimetria agli atti;

- **fatta salva** la veridicità di tutte le dichiarazioni assunte agli atti;

- **fatta salva** la presenza di tutti i pareri, autorizzazioni, nullaosta che dovranno essere rilasciati dall'ente gestore della pubblica fognatura,

lo scrivente Presidio Territoriale di Carpi ritiene che nulla osti alla approvazione della modifica richiesta dalla Ditta “Sorin Group Italia srl”. Tale nulla osta rimane comunque subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni, già elencate nell'Allegato Acque della det-amb-2024-1132, che rimangono in corso di validità.

CONSIDERATO che il Comune di Mirandola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato, a conferma di quanto già in precedenza prescritto e disposto in materia di scarichi idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **SORIN GROUP ITALIA SRL**, per lo stabilimento localizzato in **via STRADA STATALE 12 NORD n. 86**, Comune di **Mirandola (MO)**, è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura** (scarichi n. 3, 5, 7 e 11), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata “2_2025_02_01_sorin_08_planimetria_scarichi” (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Si stabilisce in **140.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, con le seguenti deroghe:

PARAMETRO	VALORI LIMITE (mg/l)
AMMONIACA	100
CLORURI	6000

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

3. I valori limite di cui al punto 2) non possono in nessun caso essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
4. I limiti di cui al punto 2) si applicano ai pozzetti di campionamento indicati nella sezione "PARTE DESCRITTIVA", che qui si riportano:

a) pozzetto identificativo n. 3, avente coordinate: x 663449 - y 973995, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui ai pozzetti PC1, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9 e PC10 provenienti dai reparti estrusione, semilavorati, macchine collaudo in acqua, stampaggio e laboratorio coating;

b) pozzetto identificativo n. 5, avente coordinate: x 663432 - y 973900, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui ai pozzetti PC2 e PC2 bis provenienti dai reparti lamierini, dipping ed impianti di osmosi e trigenerazione;

c) pozzetto identificativo n. 7, avente coordinate: x 663371 - y 973843, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui ai pozzetti PC3 e PC4 provenienti dai reparti di ricerca - sviluppo e dipping prototipi;

d) pozzetto identificativo n. 11, avente coordinate: x 663154 - y 973953, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui al pozzetto PC11 proveniente dal reparto fibra (produzione di filamenti plastici).

Tali pozzetti sono anche i pozzetti da ritenersi "fiscali", al fine dei controlli, a cui gli organi quali ARPAE ST e AIMAG spa hanno l'obbligo di fare riferimento.

5. Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
6. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione idonei al prelievo di campioni (scarichi n. 3, 5, 7 e 11):
 - devono essere identificati in modo univoco e adeguatamente segnalati;
 - devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - devono avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
7. La ditta deve eseguire un autocontrollo annuale, nei punti di scarico finali 3, 5, e 7, per la ricerca dei parametri indicati nella tabella sottostante e i risultati dovranno essere trasmessi al Comune di Mirandola, ad ARPAE SAC di Modena e ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi. Le analisi dei campioni prelevati devono essere effettuate da laboratori abilitati:

Punto finale di scarico in P.F.	Pozzetti parziali	Frequenza autocontrollo	Parametri da ricercare
3	PC1, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9 e PC10	annuale	pH, solidi sospesi tot., COD, BOD5, tensioattivi totali, azoto nitrico, cloruri, solfati, alluminio, ferro, rame, zinco, solventi clorurati e solventi organici aromatici
5	PC2, PC2 bis	annuale	pH, solidi sospesi tot., COD, BOD5, tensioattivi totali, azoto nitrico, cloruri, solfati, alluminio, ferro,

			rame, zinco
7	PC3, PC4	annuale	pH, solidi sospesi tot., COD, BOD5, tensioattivi totali, azoto nitrico, cloruri, solfati

8. La ditta deve inoltre compiere degli autocontrolli analitici da eseguire per i punti di scarico parziali PC8 e PC9, con la frequenza e per i parametri riportati nella tabella sottostante e i risultati devono essere trasmessi al Comune di Mirandola, ad ARPAE SAC di Modena e ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi. Le analisi dei campioni prelevati devono essere effettuate da laboratori abilitati:

n. scarico	Provenienza	Tipo di scarico	n. Pozzetto di campionamento	Frequenza autocontrolli	Parametri da ricercare
3	Reparto stampaggio/lavatrice ad ultrasuoni	Acque industriali	PC8	semestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati
	Laboratorio coating		PC9	annuale*	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati

(*) = per il controllo annuale presso il pozzetto di campionamento interno PC9, dovrà essere previsto un campione istantaneo nel momento di massimo uso, considerato lo scarico di tipo discontinuo

- a) i risultati degli autocontrolli presso i pozzetti di campionamento interno PC8 e PC9 devono essere messi a disposizione delle autorità competenti e dei gestori interessati. Se i risultati degli autocontrolli saranno soddisfacenti, dopo due anni potranno essere rimodulate la frequenza e la modalità degli stessi, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; a tal fine, se necessario, deve essere presentata specifica istanza di modifica dell'AUA;
- b) i suddetti pozzetti di campionamento interno devono essere adeguatamente mantenuti, accessibili, ispezionabili e univocamente identificabili;
- c) la documentazione attestante eventuali operazioni ordinarie e/o straordinarie di manutenzione sui pozzetti di campionamento interno, deve essere conservata e, su richiesta, messa a disposizione degli organi di controllo.
9. La ditta deve anche compiere degli autocontrolli analitici da eseguire per il punto di scarico parziale PC10 ed il nuovo PC11, con la frequenza e per i parametri riportati nella tabella sottostante e i risultati devono essere trasmessi al Comune di Mirandola, ad ARPAE SAC di Modena e ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi. Le analisi dei campioni prelevati devono essere effettuate da laboratori abilitati:

n. scarico	Provenienza	Tipo di scarico	n. Pozzetto di campionamento	Frequenza autocontrolli	Parametri da ricercare
3	reparto semilavorati - Siliconatura pannetti di poliuretano	Acque industriali	PC10	semestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati
11	Reparto Fibra - Estrusione fibra, Collaudo fibra, Trattamento acqua, Condensa aria compressa		PC11	semestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, ferro, rame, zinco

- a) i risultati degli autocontrolli presso i pozzetti di campionamento interno PC10 e PC11 devono essere messi a disposizione delle autorità competenti e dei gestori interessati. Se i risultati degli autocontrolli saranno soddisfacenti, dopo due anni potranno essere rimodulate la frequenza e se necessario, deve essere presentata specifica istanza di modifica dell'AUA;
 - b) i suddetti pozzetti di campionamento interno devono essere adeguatamente mantenuti, accessibili, ispezionabili e univocamente identificabili;
 - c) la documentazione attestante eventuali operazioni ordinarie e/o straordinarie di manutenzione sui pozzetti di campionamento interno, deve essere conservata e, su richiesta, messa a disposizione degli organi di controllo.
10. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti, oltre al rispetto d'ogni altra condizione prevista.
 11. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento a servizio delle macchine silconatrici - reparto semilavorati (evaporatore) dotato di un sistema di misurazione e regolazione del ph e controllo del parametro COD. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del S.I.I..
 12. A cura del gestore della ditta deve provvedersi alla periodica pulizia dei pozzetti a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 13. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione della rete fognaria aziendale. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria aziendale, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento), mediante misura o stima;
 - i quantitativi di fanghi derivanti dalle operazioni di pulizia e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
 14. I fanghi risultanti devono essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06.
 15. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 4 di Modena.
 16. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
 17. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 18. È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE, al Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG spa e al Comune di Mirandola (MO) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 19. I dettagli dell'allacciamento del nuovo scarico alla pubblica fognatura devono essere preventivamente trasmessi al Gestore per l'approvazione.

Elenco Documenti di Riferimento: file denominato "2_2025_02_01_sorin_08_planimetria_scarichi" - rif. prot. Arpae n. 56461 del 25/03/25

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
 ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SORIN GROUP ITALIA SRL**, presso lo stabilimento sito in **via STRADA STATALE 12 NORD n. 86 a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto; in particolare la ditta ha in progetto di:

- collegare le postazioni attualmente associate all'impianto E36 (che sarà dismesso), all'impianto più recente ed efficiente E53 con conseguente uscita dell'emissione dal piano gestione solventi;
- cessare la lavorazione di coating tubo nei locali di cui all'emissione E53;
- installare una serie di macchinari per la produzione di prototipi, su piccola scala, di un nuovo tipo di ossigenatore biomedicale, presso il fabbricato R&D (fabbricato n.7). Le nuove macchine saranno collegate all'impianto di aspirazione E44;
- dismettere l'impianto di cui all'emissione E52;
- installare una nuova linea di produzione in grado di produrre filamenti plastici, denominati fibra, attraverso la tecnica della microestrusione; questi filamenti sono poi impiegati per la produzione degli ossigenatori extracorporei nei reparti aziendali esistenti. Questa linea sarà installata presso il nuovo reparto microestrusione (fabbricato n.16) e collegata all'impianto di aspirazione E55 con conseguente aumento del valore di portata;
- variare il lay-out interno delle emissioni E30-E35-E38--E49-E54

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E21, E22, E34, E37, E39, E40, E43, E46, E47, E48, E50, E51, da C1 a C14, da R1 a R5, da CC1 a CC5, da ES1 a ES3**
- la modifica dei punti di emissione: **E44, E53, E55**
- la modifica del layout dei punti di emissione: **E30, E35, E38, E49, E54**
- la dismissione dei punti di emissione: **E36, E52**

e il seguente consumo di materie prime:

- granulo plastico a base di polietere	9.000	kg/anno
- granulo plastico a base di poliestere	37.000	kg/anno
- corindone per sabbiatura	8.470	kg/anno
- additivo basico	400	l/anno
- additivo acido	220	l/anno
- ETO	75.141	kg/anno
- azoto liquido	600	t/anno
- cicloesanone	800	kg/anno
- alcool etilico	4.700	kg/anno
- alcool isopropilico	30.300	kg/anno
- 1.3 diossolano	2.000	kg/anno
- diclorometano	12.140	kg/anno
- resina poliuretanica (composta da isocianato e poliolo)	149.000	kg/anno
- resina UV stereolitografica	110	kg/anno
- cloruro di vinile in plastificante	6.500	kg/anno
- detergente alcalino ultrasuoni	500	kg/anno

- acetato di etile	10	kg/anno
- primer lamierini	100	kg/anno
- diluente lamierini	125	kg/anno
- ipoclorito di sodio in soluzione	600	kg/anno
- silicone	27.000	kg/anno
- acqua ossigenata	9.000	kg/anno
- inchiostro per tampografia	100	kg/anno
- diluente tampografia	20	kg/anno
- acetone	20	kg/anno
- eptano	200	kg/anno
- glicerina	250	kg/anno
- vetrel	5.500	kg/anno
- resina epossidica	4.000	kg/anno
- resine per incollaggio	12.750	kg/anno
- granulo in plastica	2.500	t/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.1132 del 27/02/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 95323 del 23/05/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Capacità Nominale	137	kg COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	30,10	t COV/anno
Emissione totale annua	30,10	t COV/anno (coincidente con il consumo massimo teorico di solvente)
Emissione convogliata (teorica)	24,08	t COV/anno
Emissione diffusa annua (teorica)	6,02	t COV/anno
Valore limite di emissione diffusa: 20% di input di solvente		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E21	STAMPAGGIO/ESTRUSIONE - 33 punti di captazione (n. 3 estrusori,	14.000	10	24	Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	1	-	Annuale (solo SOV e ftalati nel caso di utilizzo dei

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
	n. 9 forni stabilizzazione, n. 20 presse di stampaggio)				Sostanze organiche volatili (SOV) Cloruro di vinile monomero	5 5 (**)		materiali di cui al D.M. 02.12.1980)
E22	TAMPOGRAFIA 6 punti di captazione (1 banco aspirato, 1 cappa chimica, 4 macchine per tampografia)	5.000	10	24	-	-	-	-
E30	Assemblaggio/coating/ incollaggio n. 34 aspirazioni (n.4 banchi aspirati, n.1 asciugatrice, n.1 banco coating, n.2 box polimerizzazione, n.1 carrelli asciugatura, n.1 cella di asciugatura, n.5 centrifughe, n.2 banchi con dosatore, n.2 erogatori, n.3 forni, n.1 saldatrice, n.4 testine di collaudo, n.2 dosatori)	9.000	8	24	SOV (come C.org tot)	50	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale (monte/valle)
E34	LAVAGGIO 1 punto di captazione (lavatrice)	1.000	10	15	Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E35	Assemblaggio/coating/ incollaggio n.42 aspirazioni (n.7 banchi aspirati, n.7 cappe chimiche, n.1 cappa coating, n.2 centrifughe, n.5 dosatori, n.4 forni, n.1 erogatore resina, n.1 stampante a inchiostro, n.2 saldatrici, n.1 box soffiaggio, n.1 macchine hot melt, n.1 infilatrice)	3.200	5.5	24	SOV (come C.org tot)	50	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale (monte/valle)

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E37	AREA LAVAGGIO SEMILAVORATI E LAMIERINI (1 punto di captazione: n. 1 asciugatrice)	2.500	10	15	Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E38	Assemblaggio/Coating/ incollaggio n.22 aspirazioni (n.1 banco di asciugatura, n.2 banchi coating, n.1 cappa, n.1 erogatore resina, n.10 dosatori, n.1 isola robotizzata, n.1 trattamenti plasma, n.4 tavoli aspirati, n.1 centrifuga A3)	11.000	8	24	SOV (come C.org tot)	50	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale (monte/valle)
E39	ASSEMBLAGGIO/INC OLLAGGIO- 14 punti di captazione: (n. 14 banchi aspirati)	2.500	10	15	Sostanze organiche volatili (SOV)	20	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale
E40	STERILIZZAZIONE - n. 5 aspirazioni (n. 2 autoclavi, n. 2 tunnel di desorbimento, n. 1 camerone di desorbimento)	15.000	13	24	Ossido di etilene	5	SISTEMA DI ASSORBIMENT O/DESORBIME NTO DELL'OSSIDO DI ETILENE E COMBUSTORE CATALITICO	Continuo (portata, concentrazio ne di ossido di etilene)
E43	LAVAGGIO SCAMBIATORI- 1 punto di captazione (n. 1 macchina lavaggio ultrasuoni/5 vasche)	3.150	8	15	Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E44	LABORATORIO R&D: 12 aspirazioni (n.1 box polimerizzazione, n.3 cappe lavaggio, n.2 centrifughe, n.1 forno, n.1 erogatore resina, n.1 robot resina, n.1 stereolitografia n.1 postazione coating)	2.250	8	16	SOV (come C.org tot)	50	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale (monte/valle)
E46	LAVORAZIONE SCAMBIATORI- 4 punti di captazione (n. 2 divisore lamiera, n. 1 sabbiatrice,	4.000	7	15	Polveri totali	10	FILTRO A CARTUCCE	Annuale

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
	n. 1 cappa aspirante)							
E47	DISTILLATORE A CICLO CHIUSO (1 punto di captazione)	250	4	24	-	-	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	-
E48	DIPPING- 22 punti di captazione (n. 10 cappe aspirazione, n. 6 forni)	12.000	10	16	Polveri totali	10	-	Annuale
					Cloruro di vinile (**)	5		
					Ftalati	5		
					Sostanze organiche volatili (SOV)	20		
E49	ASSEMBLAGGIO CANNULE, VERNICIATURA LAMIERINI, ASCIUGATURA MANDRINI- 31 aspirazioni (n.1 assemblaggio automatico, n.1 robot saldatura, n.8 banchi aspirati, n.3 cappe aspirate, n.2 box di polimerizzazione, n.2 box polimerizzazione, n.2 carrelli di asciugatura, n.1 centrifuga, n.1 erogatore resina, n.2 forni, n.1 macchina trattamento plasma, n.1 tampografia, n.2 trattamenti coating)	15.000	10	24	SOV (come C.org tot)	50	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale (monte/valle)
E50	TRIGENERATORE (motore a gas naturale, ciclo otto a quattro tempi - PTN 4,535 MW, per produzione di energia elettrica, acqua calda e vapore - Medio impianto di combustione)	9.500	13	24	Polveri totali(***)	50	CATALIZZATORE OSSIDATIVO	Annuale (Portata, Polveri, Ossidi di Azoto, Monossido di Carbonio)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)(***)	95		
					Monossido di carbonio (come CO)(***)	240		
					Ossidi di zolfo (espressi	15(\$)		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
					come SO ₂)(***)			
E51	NUOVO REPARTO SEMILAVORATI (9 punti di captazione) (n. 2 siliconatrici, n. 5 asciugatrici)	3.000	10	24	Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E53	ASSEMBLAGGIO/ INCOLLAGGIO (n. 50 aspirazioni) (n.45 banchi aspirati non contemporanei, 1 centrifuga, 2 forni, 2 miscelatori resina)	4.000	10	24	SOV (come C.org tot)	20	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale
E54	ASSEMBLAGGIO/ INCOLLAGGIO/ COATING/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE SOLUZIONI COATING (39 punti di captazione) (n. 5 postazioni coating, n. 2 cappe laboratorio, n. 6 centrifughe, n. 4 dosatori, n. 1 forno, n. 1 isola robotizzata, n. 2 lavaggi, n. 3 postazioni pulizia CQ, n. 2 soffiaggi)	8.000	12	24	SOV (come C.org tot)	50	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	Annuale (monte/valle)
E55	Estrusione fibra n. 5 punti di captazione: (n. 4 estrusori, n. 1 banco pulizia vite)	3.200	10.5	24	Sostanze organiche volatili (SOV)	5	-	Annuale
C1	CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC1 da 350 kW)	365	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
C2	CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC2 da 379 kW)	395	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C3	CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC3 da 396 kW)	413	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C4	CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC4 da 396 kW)	413	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C5	CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC5 da 414 kW)	432	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
C6	CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC6 da 414 kW)	432	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C7	CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC8 da 508 kW)	530	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C8	CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC9 da 488 kW)	509	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C9	CENTRALE TERMICA 6 (generatore di calore GNC10 da 644 kW)	671	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C10	CENTRALE TERMICA 6	671	8	24	Polveri totali(*)	5	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
	(generatore di calore GNC11 da 644 kW)				Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C11	GENERATORE DI VAPORE GNV1 da 1.046,5 kW (medio impianto di combustione)	1.100	8	24	fino al 31/12/2029(*)		-	Annuale (Portata, Ossidi di Azoto)
					Polveri totali	5		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350		
					dal 01/01/2030(*)			
					Polveri totali	5		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250		
C12	GENERATORE DI VAPORE GNV2 da 1.046,5 kW (medio impianto di combustione)	1.100	8	24	fino al 31/12/2029(*)		-	Annuale (Portata, Ossidi di Azoto)
					Polveri totali	5		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350		
					dal 01/01/2030(*)			
					Polveri totali	5		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250		
C13	CENTRALE TERMICA 7 (GNC13 da 742 kW)	550	12	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
C14	CENTRALE TERMICA 7 (GNC14 da 742 kW)	550	12	24	Polveri totali(*)	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)(*)	35		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)(*)	350		
R1	Centrale termica civile	-	-	-	-	-	-	-
R2	Centrale termica civile	-	-	-	-	-	-	-
R3	Centrale termica civile	-	-	-	-	-	-	-
R4	Centrale termica civile	-	-	-	-	-	-	-
R5	Centrale termica civile	-	-	-	-	-	-	-
CC1	CAPPA CHIMICA R&D (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)	1.200	8	8	-	-	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	-
CC2	CAPPA CHIMICA R&D (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)	1.600	8	8	-	-	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/N mc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
CC3	CAPPA CHIMICA R&D (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)	1.000	8	8	-	-	ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI	-
CC4	CAPPA CHIMICA R&D (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)	1.200	8	8	-	-	-	-
CC5	CAPPA CHIMICA R&D (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)	1.200	8	8	-	-	-	-
ES1	RICAMBI D'ARIA (7 bocchette)	25.000	3	24	-	-	-	-
ES2	RICAMBI D'ARIA (7 bocchette)	85.000	12	24	-	-	-	-
ES3	RICAMBI D'ARIA (7 bocchette)	85.000	12	24	-	-	-	-

(*) limiti di emissione riferiti a un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

(**) Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980 e ssmmii.

(***) limiti di emissione riferiti a un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

(§) Si considera rispettato poiché utilizzato gas naturale

I Limiti di Ossidi di zolfo dei generatori alimentati con gas naturale si intendono automaticamente rispettati.

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
 In particolare relativamente ai Solventi Organici devono essere raccolte le fatture distinguendo per uso:
 - assemblaggio componenti
 - pulizia delle attrezzature
- La ditta deve archiviare i dati relativamente all'impianto di trigenerazione rilevabili tramite analizzatori in continuo o autocontrolli manuali secondo le indicazioni riportate nell'Allegato VI Appendice 4bis alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
- La sostituzione del materiale filtrante e del catalizzatore deve essere annotata a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
- Nel caso in cui durante le operazioni di taglio dei panetti in poliuretano si sviluppasse dispersione di materiale particellare occorrerà, anche sentito il parere della competente AUSL per la tutela dei lavoratori, prevedere il convogliamento delle emissioni in atmosfera con impianto di filtrazione.

6. Relativamente alle attrezzature presenti nei Reparti "Prototipazione Dipping" e "Semilavorati", (contenenti Vasche, Lavatrici, Sterilizzatrici, ...) non sottoposte ad aspirazione, si demanda al competente Servizio Sanitario in merito all'applicazione delle norme in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro.
7. **Entro il 31 marzo di ogni anno** la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE la **Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi)** ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.CO.V" allegato, unitamente ai risultati degli autocontrolli.
8. Dato che tutte le emissioni soggette all'Art. 275 (**E30, E35, E38, E44, E49, E54**) sono dotate di sistema di abbattimento dei COV (carboni attivi) si prescrivono analisi monte/valle per il corretto calcolo dell'emissione diffusa O5 "*quantità di COV persi a causa di reazioni chimiche o fisiche...*". Si prescrive pertanto:
 - a. - l'installazione di un punto di prelievo anche a monte dell'impianto di abbattimento, che può non garantire condizioni di isocinetismo non necessarie per il corretto prelievo dei COV;
 - b. - l'effettuazione di **analisi dei COV anche a monte dell'impianto di abbattimento, in occasione degli autocontrolli all'emissione convogliata**; tali analisi dovranno essere allegate al Piano di gestione solventi presentato annualmente.
9. **Medi impianti di combustione:**
 - Relativamente ai "medi impianti di combustione", il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06.
 - Relativamente ai "medi impianti di combustione" al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
10. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
 - C) Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 23/12/2026 e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

11. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E44, E53, E55** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. E30, E35, E38, E49, E54** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

12. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti e deve avvenire sulla base di procedure di monitoraggio del grado di saturazione del materiale adsorbente o delle efficienze depurative dello stesso.

Il dispositivo di by-pass posto a monte del letto catalitico (E40), deve essere dotato di **registrazione dello stato di funzionamento on-off**.

L'emissione n. 40 deve essere dotata di un sistema di controllo automatico della concentrazione dell'ossido di etilene e della portata volumetrica. La misura in continuo della portata può essere omessa nel caso che il Flusso di massa venga calcolato impiegando il valore massimo di portata autorizzato, oppure qualora il valore limite sia espresso in Concentrazione media oraria.

Con periodicità **almeno trimestrale** deve essere sottoposta a verifica la **Portata** della emissione E40 mediante misurazione discontinua con metodo UNI EN 16911 e successivo confronto con il valore rilevato dal sistema di misura in continuo installato a camino; la differenza tra le due rilevazioni non deve essere superiore al 10% del valore ottenuto con il metodo di riferimento.

La rilevazione della concentrazione di ossido di etilene deve essere effettuata con campionamento diretto al camino ed analisi con metodo gas-cromatografico con idoneo rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) o fotoionizzazione (PID) o termoelettricità.

La linea di collegamento dal punto di prelievo allo strumento di analisi deve essere di idoneo materiale non reattivo con i gas della corrente gassosa. Il sistema di campionamento deve essere progettato in modo da evitare fenomeni di condensa o deterioramento del campione gassoso prima del suo arrivo all'analizzatore e deve essere gestito in modo che l'intera linea di campionamento, prima di ogni analisi, sia ripulita dai residui di gas del campionamento precedente.

La linea di campionamento, il sistema di analisi ed il misuratore di portata dovranno essere validati da ARPAE SEZIONE DI MODENA, ogni variazione alla configurazione validata del sistema dovrà essere segnalata all'autorità competente (ARPAE Modena).

Il sistema di campionamento ed analisi dell'ossido di etilene deve essere in grado di determinarne la concentrazione in emissione ad intervalli di tempo non superiori a 10 minuti (almeno 6 analisi ogni ora); la concentrazione deve essere riferita alle condizioni termodinamiche standard (0°C e 0,1013 MPa). In caso di concentrazioni misurate inferiori al limite di rilevabilità del sistema, i calcoli del flusso di massa dovranno essere eseguiti utilizzando il limite di rilevabilità stesso.

Ad ogni misura di concentrazione viene associato un valore di portata (espressa in Nmc/h o mc/sec a 0°C e 0,1013 MPa) per il calcolo del flusso di massa (massa/tempo). Il flusso di massa orario a cui riferire il limite è la media oraria mobile dei singoli valori ottenuti dal prodotto delle concentrazioni e relative portate volumetriche. Nel caso di valore limite espresso in Concentrazione media oraria, si deve far riferimento alla media mobile dei valori di concentrazione rilevati.

Modalità di calcolo delle concentrazioni medie orarie mobili dell'Ossido di Etilene:

-la corretta conversione dei dati di Ossido di Etilene, da ppm a mg/Nmc, deve essere effettuata con l'applicazione di un fattore di conversione pari a 2;

- in caso di concentrazione misurata inferiore al limite di rilevabilità del sistema, il calcolo della concentrazione media oraria mobile deve essere effettuato utilizzando un valore pari al limite di rilevabilità della tecnica analitica;

- il calcolo della media oraria mobile deve essere effettuato considerando sia l'ultimo rilevamento sia i rilevamenti effettuati nei 60 minuti precedenti.

L'azienda verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura (analizzatore) e procederà periodicamente alla calibrazione delle stesse e alla verifica della tenuta della linea di campionamento. Qualora espressamente richiesto da ARPAE, l'azienda effettuerà tali verifiche di concerto e con la supervisione di ARPAE SEZIONE DI MODENA, secondo le modalità con questi concordate. Il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e la calibrazione delle stesse dovrà essere verificato con periodicità minima settimanale, per almeno un anno al termine della quale, se la ditta lo ritiene opportuno, può richiedere di poter distanziare maggiormente le verifiche di calibrazione, previa presentazione di una relazione riepilogativa dei dati misurati e relativa approvazione da parte di ARPAE.

Con riferimento al sistema di controllo automatico della concentrazione di ossido di etilene della emissione E40, l'intera linea costituita da sonda di prelievo-linea di trasferimento-strumento di misura, deve essere sottoposta a verifica **almeno trimestrale della calibrazione**.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore) sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere sempre disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.

L'azienda dovrà conservare per almeno un anno i tracciati di registrazione e i tabulati dei dati di emissione (flussi di massa orari), datati e controfirmati da un responsabile aziendale.

ARPAE-SEZIONE DI MODENA potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, dalla suddetta strumentazione aziendale, previa adeguata taratura. In tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

15. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo

Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

17. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno

della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

19. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli	

opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.
--

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 56461 del 25/03/2025)

Pratica Sinadoc 12680/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Mirandola**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SORIN GROUP ITALIA SRL**, presso lo stabilimento sito in **via STRADA STATALE 12 NORD n. 86** a **MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo di precedente domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive nel periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 - 06:00);
- l'area dell'impianto è inserita all'interno di una classe V – aree prevalentemente industriali - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto dei valori limite di zona (diurno e notturno) presso le postazioni individuate sia al confine aziendale che in prossimità dei ricettori R1, R2 e R3; risulta rispettato anche il valore limite differenziale, diurno e notturno, nei confronti dei medesimi ricettori.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.1132 del 27/02/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione del tecnico competente in acustica, rilasciata ai sensi della L. 447/1995 e con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, che attesta in merito alle modifiche impiantistiche:

- che l'edificio di insediamento ricade in area di classe V del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 27/07/2015;
- che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti;
- non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi;
- che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
- che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna.

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, prot. n. 122219 del 13/07/2023;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 2) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.